

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 17 MARZO 1950

(23<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Attribuzione del titolo di “ingegnere topografo” ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri » (N. 864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 148, 149
CONCI, <i>relatore</i> . . . . .	148
PROLI . . . . .	148, 149
NOBILI . . . . .	149

(Discussione e approvazione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati)

« Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione » (N. 745-B) (*Già approvato dal Senato*):

PRESIDENTE . . . . .	149, 150
NOBILI . . . . .	150

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Ciampitti, Conci, Gavina, Gonzales, Nobili, Persico, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Schiavone, Tupini, Turco, Varriale, Zelioli.

BERLINGUER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Attribuzione del titolo di “ingegnere topografo” ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri » (N. 864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione del titolo di “ingegnere topografo” ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 74 del regolamento professionale degli ingegneri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

L'elenco supplementare e transitorio di cui all'articolo 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso.

I geometri civili autorizzati delle nuove provincie compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di « ingegnere topografo »,

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

23ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato articolo 74.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conci.

CONCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, dispone: « Gli albi degli ingegneri e degli architetti dei territori indicati nell'articolo precedente comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove provincie, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica, prima del 31 dicembre 1913, e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione di cui alla ordinanza 7 maggio 1913, n. 77 ».

Sembrava agli interessati di aver subito una *capitis deminutio*, essendo essi iscritti soltanto in un elenco supplementare invece che, direttamente, negli albi degli ingegneri ed architetti; chiesero quindi di esserè compresi in detti albi. Di questo desiderio ha tenuto conto la Camera dei deputati col deliberare un disegno di legge il quale sopprime il su accennato elenco speciale e dispone che i geometri contemplati in detto elenco siano iscritti nei rispettivi albi degli ingegneri, con il titolo di « ingegneri topografi ».

Si può tanto più agevolmente aderire alla deliberazione della Camera, in quanto la disposizione stessa ha necessariamente un carattere soltanto transitorio, riflettendo essa una decina di geometri, di cui un gruppo risiede ora a Trieste ed un altro minore nel Trentino, che avevano seguito una scuola politecnica in Austria prima del 31 dicembre 1913, e quindi 37 anni or sono.

Propongo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge così come è stato deliberato dalla Camera.

PROLI. Onorevoli colleghi, sono favorevole al disegno di legge, ma sono un po' preoccupato per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Infatti i geometri, gli agrimensori, i disegnatori sono iscritti negli appositi albi come geometri, agrimensori e disegnatori; non vorrei che, autorizzando il presente disegno di legge i geometri civili diplomati nei politecnici ex austro-ungarici a farsi chiamare ingegneri topografi, si ingenerassero delle incertezze e delle confusioni nel pubblico. C'è, è vero, la parola « topografo » che permette una distinzione; faccio tuttavia osservare, riportandomi al parallelo cui prima ho accennato, che non ho mai sentito dire che il titolo di agrimensore sia stato aggiunto a quello di ingegnere. Vorrei quindi che si stabilisse chiaramente se il titolo di « ingegnere » debba essere concesso o meno.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Proli che il Ministro di grazia e giustizia ha chiesto in proposito il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri e quello del Ministero della pubblica istruzione, il quale, a sua volta, ha sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. I citati due organi hanno espresso avviso favorevole al provvedimento in discussione.

Si aggiunga inoltre che, dato il numero limitato delle persone che il provvedimento contempla, esso ha un carattere nettamente transitorio.

PROLI. Vorrei comunque sapere se i professionisti contemplati nel disegno di legge in esame saranno considerati ingegneri civili.

CONCI, *relatore*. Senatore Proli, il provvedimento contempla quei geometri che hanno frequentato un corso particolare presso le sezioni geodetiche dei Politecnici della cessata monarchia austro-ungarica; quindi essi, avendo frequentato un corso di studi universitari, sono in una situazione diversa da quella degli altri geometri ed agrimensori.

PRESIDENTE. Rilevo dalla relazione ministeriale al disegno di legge che « la legge austriaca 7 maggio 1913, n. 77, con la quale furono stabiliti i compiti dei tecnici civili e delimitati i rispettivi campi di attività professionale, disponeva che coloro i quali avevano « assolto gli studi presso le sezioni geodetiche dei Politecnici » potevano assumere la qualifica di geometri civili autorizzati, solo dopo un determinato periodo di pratica controllata dalle « Camere degli ingegneri » e

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

23ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

dopo il favorevole esito di un ulteriore esame teorico-pratico sostenuto presso una scuola politecnica.

« Infine l'ordinanza imperiale 14 marzo 1917 n. 130, disciplinando la professione e l'uso del titolo di ingegnere, in virtù dell'articolo 5, accordava in via transitoria, al Ministro dei lavori pubblici la facoltà di "permettere, dietro loro domanda, di portare il titolo di casta di ingegnere" a coloro che, compiuti gli studi presso le scuole superiori o gli istituti a queste paragonati, "si siano applicati praticamente per almeno otto anni e coprano una posizione direttiva nel campo tecnico"».

Risulta quindi che i beneficiari di questo disegno di legge esercitano di fatto da quaranta anni la loro professione come ingegneri.

NOBILI. Senatore Proli, vorrei aggiungere che la materia di cui discutiamo è fra le più complesse dal punto di vista legislativo. Vorrei ricordarle che noi ci troviamo talvolta di fronte a fatti veramente sorprendenti. Uno di questi è che ha diritto al titolo di ingegnere anche colui che, non avendo conseguito nessun titolo tecnico, ha semplicemente frequentato (all'estero, poichè in Italia non ve ne sono) determinate scuole di addestramento, nelle quali si fa una certa pratica di discipline tecniche. Ultimamente, dinanzi al Tribunale di Terni si è svolta una causa per abuso di titolo contro un professionista che usava il titolo di ingegnere. Quest'ultimo si è difeso opponendo che il titolo gli spettava in base alla legge professionale, che autorizza, appunto, ad assumerlo coloro che hanno seguito i predetti corsi. Ora, avendo egli frequentato uno di questi corsi, di tale titolo si fregiava, perchè tale era il suo diritto, sia pure senza aggiungervi il titolo di dottore, in quanto la sopradetta legge autorizza a valersi di questo ultimo solo coloro i quali, oltre la pratica, hanno anche conseguito un titolo idoneo.

Del resto, questo disegno di legge ha un valore puramente transitorio, come il Presidente e il relatore hanno già fatto notare, perchè riguarda un piccolissimo numero di persone anziane.

È possibile però che sorgano dubbiezze e contestazioni per la eventuale pretesa di geometri civili che, conosciuto il provvedimento a favore dei geometri provenienti dall'ex-

impero austro-ungarico, potrebbero esigere eguale riconoscimento. Ma per evitare ciò potranno essere introdotte delle norme opportune nella legge professionale.

PROLI. Onorevoli senatori, volevo solamente evitare, con le mie osservazioni, eventuali reazioni da parte della classe degli ingegneri. Comunque, dopo le notizie datemi dal Presidente che il Consiglio nazionale degli ingegneri e il Consiglio superiore della pubblica istruzione si sono dichiarati favorevoli, non ho ragione alcuna per insistere nelle mie obiezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione » (N. 745-B) (Già approvato dal Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « Aumento della tassa dovuta agli archivi notarili per gli atti ricevuti od autenticati dai notai e soggetti a registrazione », già approvato dalla nostra Commissione.

Ricordo che, nella riunione del 15 dicembre 1949, avevamo approvato il disegno di legge nella seguente formulazione:

*Articolo unico.*

La misura della tassa di archivio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, è aumentata del 150 per cento.

La III Commissione permanente della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di emendarlo, aggiungendo all'articolo unico un secondo comma, del seguente tenore:

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

23ª RIUNIONE (17 marzo 1950)

« La tassa verrà riscossa, nel suo intero ammontare, dagli Uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti ».

Riferisco io stesso brevemente sulla modificazione introdotta dalla Camera, limitandomi a dichiarare che, a mio avviso, essa è superflua, essendo implicito che la tassa di archivio debba essere riscossa, nel suo intero ammontare, dagli Uffici del registro al momento della registrazione degli atti.

Propongo, ad ogni modo, alla Commissione l'approvazione dell'emendamento in parola.

Dichiaro aperta la discussione.

NOBILI. A me pare che il pagamento della tassa di cui tratta il presente disegno di legge non debba essere effettuato presso l'Ufficio del

registro, come vuole l'emendamento della Camera, ma presso gli archivi notarili stessi.

PRESIDENTE. No, senatore Nobili, sono gli Uffici del registro che riscuotono le tasse di archivio.

NOBILI. Prendo atto della precisazione del Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

( $\overline{7}$  approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.